



F.I.Te.La.B
Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico



Associazione Rappresentativa decreto Ministeriale del 7/02/2014

Presidenza Nazionale

**Dal Tecnico di Laboratorio Biomedico al Biomedical Scientist:
Riconoscimento della firma anche digitale**

La Legge 26 febbraio 1999 n. 42 è l'atto normativo che, com'è noto, ha determinato l'uscita dall'alveo della ausiliarità le Professioni Sanitarie.

E' importante soffermarsi sul contenuto del secondo paragrafo del comma 2 dell'articolo 1 della Legge n. 42, per rilevare che, rispetto al passato, non c'è più una elencazione precisa delle attribuzioni, ma criteri guida dati dal contenuto dei profili professionali, dalla formazione di base, dalla formazione post base e dal codice deontologico.

Inoltre troviamo due limiti, quello delle competenze previste per le Professioni Mediche (l'atto medico) e quello delle competenze previste per le altre professioni del Ruolo Sanitario.

Come risulta dal dibattito odierno, necessita riposizionare, ricollocare e riconoscere, ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di atti complessi e specialistici di prevenzione, diagnosi, cura e terapia, (con accordo tra Governo e Regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati), i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie

Risulta perciò ineludibile la necessità di definire con esattezza il concetto di Atto Medico (posto come limite all'autonomia delle Professioni Sanitarie) e di individuare il limite delle competenze previste per le altre Professioni Sanitarie.

I riferimenti, anche normativi, in questi anni non sono mancati, tanto da poter affermare che le norme contenute nella Legge n. 42, costringono a un riposizionamento delle competenze anche del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico; rispetto alla Professione Medica, visto il disposto finale del secondo paragrafo del comma 2 dell'articolo 1 della Legge n. 42, il quale precisa che il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie, quindi *l'esercizio professionale*, deve avvenire "*nel rispetto delle specifiche competenze professionali*".

La recente introduzione della Legge n.24 dell' 8 marzo 2017, "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti delle professioni sanitarie", impone non solo un cambiamento filosofico su i contenuti e conoscenze, competenze completamente che si intendono già rivalutate, ma anche in funzione delle responsabilità professionali e aziendali nella gestione della sicurezza dei percorsi di presa in carico dei processi ma anche sulle conseguenti autonomie professionali , tali per cui corre l'obbligo, nell'applicazione della normativa, per le



F.I.Te.La.B

Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico



Associazione Rappresentativa decreto Ministeriale del 7/02/2014

Presidenza Nazionale

Direzioni Sanitarie e le Strutture Aziende di affidarsi non solo alle Società Scientifiche ed Associazioni Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie che lavoreranno nei tavoli Ministeriali previsti.

Questo profondo cambiamento culturale e di approccio sistemico, fonderà e si baserà in generale sui nuovi principi di responsabilità civile e penale del professionista, che prefigurano un diverso paradigma molto lontani e più identificati in un modello di autonomia rispetto all'unico modello di Profilo Professionale del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico che, con il DM n. 745/92, nello specifico all'articolo 1, comma 2 evidenziava in tutti i suoi punti esplicativi, una forte sub-ordinazione ad altre figure di laureati che ad oggi compongono l'organizzazione laboratoristica.

Nello specifico nella Legge 42 appare particolarmente significativa l'espressione, riferita alla prestazione lavorativa professionale, da svolgere "*in collaborazione*" che oggi, rilette in modo chiaro, che tutto il personale di Laboratorio ovvero ogni professionista deve agire in diretta collaborazione "*nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali*" (pur essendo alcune funzioni sovrapponibili tra le varie figure presenti in Laboratorio).

Il decreto del MIUR del 2 febbraio 2001 riprende e accentua quanto già scritto nei profili professionali, tracciando in modo più dettagliato articolato le responsabilità delle professioni sanitarie nella quale l'esperto per cui ciascuna professione nell'ambito di responsabilità, deputate dai percorsi di formazione universitaria, concorre, all'elaborazione in sistemi complessi, alla produzione di un referto analitico o prodotto terapeutico. Alla luce di quanto esposto il Tecnico di Laboratorio Biomedico risulta già oggi identificato e tracciato quale responsabile dell'intero processo e pertanto anche come colui che valida il dato analitico prodotto.

La validazione tecnica post analitica, anche qualora certificata dalla firma digitale, implica che sui referti debba essere riconducibile e riconoscibile anche la firma del Tecnico di Laboratorio Biomedico, identificato quale responsabile dell'analisi oggetto del referto.

Le fasi della validazione tecnica post analitica e della validazione clinica concorrono a formare un referto di medicina di laboratorio di qualità, dove ogni singolo professionista è rintracciabile, a tutela dell'utente e della trasparenza delle responsabilità dei singoli e fornisce il suo contributo per la prevenzione dell'errore che può causare danno al paziente.

Per tali ragioni e per tutte le considerazioni sopraesposte, considerando che il referto è la conclusione di un iter diagnostico complesso e non del singolo specialista, per la trasparenza degli atti e la responsabilità riconducibile alla professione occorre lavorare affinché, come già avviene in alcuni servizi di laboratorio, diventi prassi comune e consolidata (vedi Gelli) la tracciabilità e la firma del dato analitico del Tecnico di Laboratorio Biomedico sui referti.



F.I.Te.La.B

Federazione Italiana Tecnici di Laboratorio Biomedico



Associazione Rappresentativa decreto Ministeriale del 7/02/2014

Presidenza Nazionale

Ad ogni professionista che concorre al processo analitico **deve essere reso obbligatorio il passaggio della firma digitale**, ivi compreso il Tecnico di Laboratorio Biomedico, pena a contravvenire alla Legge 24 sopracitata (Gelli – Bianco), con la quale vengono disciplinati questi aspetti di Responsabilità Sanitaria, si auspica la massima condivisione di questo documento.

Il Presidente Nazionale
Saverio Stanziale